

Bando di gara per il servizio di formazione avanzata e tutoraggio per il personale della Polizia di Stato

Risposte ai quesiti

D.1. Si conferma che alle 960 ore di formazione si aggiungano altre 960 ore di Training on the job

R.1: Si conferma che alle 960 ore di formazione si aggiungono altre 960 ore di training on the job

D.2: Si conferma che solo nelle 642 ore di laboratorio dovranno essere impegnati sempre 2 docenti in contemporanea.

R.2: Si conferma

D.3: Tra gli obblighi a carico dell'aggiudicatario è previsto il "tutoraggio remoto o assistenza in presenza durante l'erogazione del corso e per un periodo di 12 mesi dopo la conclusione delle attività formative".

- Con che modalità deve essere previsto tale tutoraggio remoto?
- L'assistenza in presenza presso quali sedi dell'Amministrazione può essere richiesta e con quali modalità? Illimitata?

R.3: Si precisa che al paragrafo 2.2 del capitolato tecnico per un refuso è stata indicata anche l'assistenza in presenza e che pertanto verrà richiesto solo un tutoraggio da remoto sia per la formazione in aula che per la fase di training on the job da effettuare tramite mail.

D.4: È previsto che tutte le attività formative di aula, laboratorio e training on the job, si svolgano presso i locali dell'Amministrazione.

- È possibile sapere dove?

R.4: tutte le attività si svolgeranno nella città di Roma in sedi da definire.

D.5: È previsto che tutti i docenti dei moduli giuridici del corso devono aver conseguito la laurea in Giurisprudenza da almeno cinque anni. Parimenti, le modalità di assegnazione del punteggio tecnico fanno riferimento alle caratteristiche dei docenti dei primi dodici moduli della Tabella Corsi (par. 2.1.1 del Capitolato Tecnico). Quindi, compresi i due corsi dell'Area "Informatica Giuridica" ed escludendo solo i due corsi dell'Area "Formazione dei docenti dell'Amministrazione". Tra le caratteristiche previste per tali docenti si esplicita l'aver avuto incarichi di insegnamento nei settori scientifico-disciplinari ING- INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni o INF/01 - Informatica.

Deve intendersi, quindi, che i corsi dell'Area "Informatica Giuridica" sono da ricomprendersi tra quelli definiti come "moduli tecnici" e la specifica relativa ai docenti con laurea in Giurisprudenza deve intendersi per i soli corsi dell'Area "Formazione dei docenti dell'Amministrazione"?

R.5. Per un refuso al paragrafo 2.4 del capitolato tecnico alle aere di settori scientifico-disciplinari oltre a quelle di ING-INF/05 e INF/01 non è stata inserita quella di IUS/20 a cui afferisce l'informatica giuridica. Al riguardo si precisa che per il modulo di informatica giuridica, ai sensi del paragrafo 2.3 del capitolato tecnico, tutti i docenti del corso devono aver conseguito la laurea in Giurisprudenza da almeno cinque anni.

Pertanto la tabella del paragrafo 2.4 del capitolato tecnico e del paragrafo 12.A. del disciplinare di gara viene riformulata nel seguente modo:

Modalità di assegnazione punteggi discrezionali (D)	Modalità di assegnazione punteggi tabellari (T)	Pt max tabellare (wTi)
Ruolo docente	Professore Ordinario o Associato con incarico di insegnamento nei settori scientifico-disciplinari ING-INF/05, INF/01 e IUS/20 (limitatamente al corso di informatica giuridica). 0.1 punti per ogni anno di insegnamento	<i>3+ Anni insegnamento * 0,1= Max 4</i>
	Ricercatore con incarico di insegnamento nei settori scientifico-disciplinari ING-INF/05, INF/01e IUS/20. (limitatamente al corso di informatica giuridica) 0.1 punti per ogni anno di insegnamento	<i>2 + Anni insegnamento * 0,1= Max 3</i>
	Assegnista di Ricerca con almeno tre anni di anzianità, con incarico di insegnamento nei settori scientifico-disciplinari ING-INF/05, INF/01 e IUS/20. (limitatamente al corso di informatica giuridica) 0.2 punti per ogni anno di insegnamento	<i>0,2 * Anni insegnamento = Max 2</i>

D.6: È previsto che tutti i docenti dei moduli tecnici del corso devono aver conseguito la laurea in Ingegneria Elettronica, Informatica, Sicurezza Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Matematica o Fisica da almeno cinque anni. Parimenti, le modalità di assegnazione del punteggio tecnico fanno riferimento alle caratteristiche dei docenti dei primi dodici moduli della Tabella Corsi (par. 2.1.1 del Capitolato Tecnico), e tra le caratteristiche previste per tali docenti si esplicita l'essere "Professore ordinario o Associato", "Ricercatore" o "Assegnista di ricerca", con incarico di insegnamento nei settori scientifico-disciplinari ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni o INF/01 - Informatica.

- Deve intendersi, quindi, che è possibile proporre docenti che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione, cioè in possesso di laurea tra quelle previste conseguita da almeno cinque anni, anche se non appartenenti alle categorie prese in considerazione per l'attribuzione del punteggio tecnico (Professore ordinario o Associato, Ricercatore, Assegnista? Nel qual caso, è corretto che a tale docente venga attribuito zero nella valutazione del punteggio tecnico?

R.7: Si conferma che ai docenti in possesso solo dei requisiti previsti al paragrafo 2.3 del capitolato tecnico verrà attribuito il valore zero nella valutazione del punteggio tecnico.

D.8: I criteri di attribuzione del punteggio tecnico definiti nel Capitolato Tecnico al par. 2.4, prendono in considerazione le caratteristiche dei docenti dei primi dodici moduli della Tabella Corsi (par. 2.1.1 del Capitolato Tecnico), per i quali si devono allegare in fase di offerta i rispettivi CV, come richiesto nel Capitolato Tecnico al par. 2.3). La totalità degli 80 punti previsti viene attribuita valutando tali caratteristiche.

- Deve intendersi che i CV del personale che verrà proposto per le attività di training on the job debbono essere allegati all'offerta tecnica ma non concorrono alla valutazione del punteggio?

R.8: I docenti della fase di training on-the-job non concorrono al punteggio tecnico, ma devono essere comunque in possesso dei requisiti prescritti nel paragrafo 2.3. Pertanto i loro curricula devono essere allegati per la verifica del possesso dei requisiti.

D.9: I requisiti previsti per la partecipazione alla gara, espressi al Cap. 10 del Bando di gara e al Cap. 2.3 del Capitolato Tecnico sembrano riferirsi solo alle risorse di tipologia "docente", cioè alle risorse che svolgeranno attività di docenza sia in aula che laboratoriale.

- Deve intendersi che non ci sono requisiti espressi per le risorse che cureranno le attività di training in the job?

R.9: VEDI RISPOSTA n.8

D.10: Nel Bando di gara al Cap. 3, l'importo a base d'asta è ripartito al 50% tra le due macro attività previste nell'appalto (Corsi di formazione in aula e attività di training on the job).

- È corretto interpretare la suddetta ripartizione solo come meramente indicativa, in quanto l'appalto viene aggiudicato sulla totalità della base d'asta, per cui la ripartizione delle due attività all'interno dell'offerta economica dell'offerente può risultare completamente differente?

R.10: Si conferma che tale ripartizione è meramente indicativa

D.11: il punteggio tecnico è basato esclusivamente sui cv dei docenti che saranno impiegati secondo quanto indicato alla tabella di cui al paragrafo 2.4 del capitolato e non sull'offerta tecnica?

R.11: Si conferma

D.12: le attività di training on the job vanno quantificate come ulteriori 960 ore complessive da "suddividere" sui vari allievi in formazione?

R.12: Le attività di training on-the-job consistono in 960 ore da erogare simultaneamente a tutti i discenti.

D.13: Sono riferiti all'attività di training on the job il tutoraggio remoto e l'assistenza in presenza per 12 mesi dopo la conclusione delle attività formative?

R.13: VEDI RISPOSTA N. 3

D.14: Riguardo ai docenti possono essere utilizzare esclusivamente le tipologie indicate alla tabella di cui al paragrafo 2.4 del capitolato?

R.14: I requisiti dei docenti sono quelli specificati nel paragrafo 2.3 del capitolato. I criteri di attribuzione del punteggio tecnico sulla scorta dei curricula dei docenti sono quelli indicati nella tabella del paragrafo 2.4 del capitolato.

D.15: Con riferimento alla suddetta tabella sono oggetto di punteggio solo i docenti di materie non giuridiche?

R.15: VEDI RISPOSTA N. 5

D.16 Al paragrafo Capacità Tecnico - professionale, dell'art. 10 del Disciplinare di gara, si richiede di aver regolarmente eseguito, nel triennio 2013-2015, un numero di ore di formazione relative al settore dell'Informatica non inferiore a 400 ore. Premesso che, in qualità di università, svolgiamo corsi di laurea, master e corsi di aggiornamento professionale, i quali prevedono tra gli altri moduli di informatica, chiediamo: Si possono considerare, nel computo totale delle ore richieste dal bando, i moduli di informatica svolti nell'ambito dei Corsi di Laurea e/o nei Master, oltre ai corsi di aggiornamento professionale in linea con l'oggetto del bando? In caso di risposta affermativa, potete indicare quali dati inserire all'interno della tabella dell'Allegato V

R.16 Si conferma la possibilità di considerare nel computo totale delle ore richieste dal bando, i moduli di informatica svolti nell'ambito dei Corsi di Laurea e/o nei Master, oltre ai corsi di aggiornamento professionale in linea con l'oggetto del bando. In tal caso nella tabella dell'allegato V dovrà essere descritto il corso svolto, il numero di ore di formazione erogate per ciascun anno e tutte le informazioni necessarie al successivo riscontro.

D.17 Al paragrafo Capacità Tecnico - professionale, dell'art. 10 del Disciplinare di gara, si richiede che Il corso denominato "Formazione dei docenti dell'Amministrazione" deve essere tenuto da un professore universitario strutturato. Tenuto conto di quanto richiesto dal disciplinare, chiediamo: Quali ruoli accademici, disciplinati dal MIUR, rientrano nella definizione riportata nel disciplinare?

R.17 Per professore universitario strutturato si intende il seguente personale:

- Professore universitario di ruolo (professori straordinari e ordinari e professori associati).
- Professore universitario fuori ruolo.
- Ricercatori.

D.18 Al punto A.6, dell'art. 11, si richiede che Il concorrente dovrà in ogni caso attestare (ed in sede di comprava dimostrare) l'esistenza di interrelazioni stabili con le figure professionali sopra indicate necessarie per l'espletamento dell'incarico (Es. contratti professionali /lettere di incarico, rapporti di lavoro secondo la normativa vigente). Rispetto al possesso di tale requisito, chiediamo: Cosa si intende per esistenza di interrelazioni stabili con le figure professionali?

R.18 Come indicato al punto A.6, dell'art.11 si intende la presenza di contratti professionali/lettere d'incarico oppure di un rapporto di lavoro disciplinato dalla normativa vigente.

D.19 La documentazione attestante la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (lett. E, allegato II) deve essere redatta in forma di autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000?

R.19 Ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 80, 3° comma, "in ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata".

D.20 Per "idonea documentazione atta a dimostrare di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o

multe” si intende il DURC o basta allegare una autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000?

R.20 Ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 80, 4° comma, “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”.

D.21 Il Documento di Valutazione dei Rischi richiesto nel disciplinare di gara deve essere redatto a seguito dell'eventuale aggiudicazione? In caso contrario, in quale modo si può venire a conoscenza delle specifiche caratteristiche degli ambienti in cui verranno eventualmente effettuati i corsi di formazione, in modo da redigere nella maniera più precisa possibile il suddetto documento?

R.21 Come chiarito dalla determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 della ex ANAC anche nei casi in cui è possibile escludere la predisposizione del DUVRI, per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.

D.22 Sulla base della corrispondenza esistente tra Università ed Enti Pubblici di Ricerca (EPR) nell'articolazione delle carriere, che prevede: Università: tre figure strutturate: ricercatore, professore associato (o di seconda fascia) e professore ordinario (o di prima fascia). Un'altra figura - non strutturata- è l'assegnista di ricerca, dotata di borsa di studio mediante concorso. EPR: tre figure strutturate: ricercatore/tecnologo, primo ricercatore/primo tecnologo e dirigente di ricerca/dirigente tecnologo. Un'altra figura - non strutturata- è l'assegnista di ricerca, dotata di borsa di studio mediante concorso, (vedi DPR n. 171 del 12 Febbraio 1991 A) Si conferma che ai fini della valutazione del punteggio tecnico: ai primi ricercatori/tecnologi e dirigenti di ricerca/tecnologi di EPR verrà attribuito un punteggio pari a 3 (+0.1 x anno di insegnamento) ai ricercatori/tecnologi di EPR verrà attribuito un punteggio pari a 2 (+0.1 x anno di insegnamento) agli assegnisti di ricerca verrà attribuito un punteggio pari a 0.2 x anno di insegnamento? "Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 16"

R.22 Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che i ricercatori di ruolo degli enti di ricerca possono svolgere attività didattica presso le università ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero mediante conferimento di contratti di insegnamento.

Tali contratti possono essere affidati, come previsto dalla citata normativa, oltre che al personale degli enti di ricerca anche ad esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi.

Occorre, inoltre, evidenziare che ai sensi del comma 2, dell'articolo in esame, fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Premesso quanto sopra poiché la figura del professore a contratto non è stata inclusa tra le figure professionali valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico non saranno considerati i periodi di insegnamento svolti con conferimento di contratti di insegnamento